



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 25.11.2020,

**promossa da:** \_\_\_\_\_, **rappresentata e difesa come in atti,**

**ricorrente**

**CONTRO**

**Prefettura di Lecce,**

**Resistente-**

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 20.10.2020 \_\_\_\_\_ proponeva opposizione avverso la seguente ordinanza-ingiunzione: n. 00066232 del 22.7.2020, confermativa del verbale di contravvenzione V027495 del 7.10.2019 elevato dalla Polizia Municipale di Melpignano per violazione dell'art. 142, comma 8, cds.

Il ricorrente, pertanto, rassegnava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale - previa immediata sospensione - accogliere il ricorso per le ragioni di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici o, comunque, annullare il provvedimento in epigrafe indicato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il Giudice di pace, verificata la tempestività del ricorso, fissava la comparizione delle parti; ordinava all'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare nella cancelleria dell'odierno giudicante, almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notifica della violazione.

L'autorità amministrativa resistente \_\_\_\_\_ si costituiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come noto, "in tema, di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 - i vizi di motivazione in ordine alle

<b>REGIME FISCALE PROC.</b>	
esente	Non
ex art. 46 L. 374/91	Esente
	Esente
<b>REGIME FISCALE SENT.</b>	
esente	Non
ex art. 46 L. 374/91	Esente
	Esente
N. <u>4895/10</u> Sent.	
N. <u>8005</u> R. G.	
N. <u>20689</u> R. Cron.	
N. _____ R. Rep.	
<b>OGGETTO</b>	
O.S.A.	

*difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto" (Cass., S.U., n. 1786 del 2010).*

Ciò posto, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 11, D. L.vo 150/2011, il ricorso merita accoglimento in quanto con decreto 16 luglio 2019 il Prefetto di Lecce ha autorizzato le forze di polizia ad effettuare controlli della velocità e all'accertamento delle relative violazioni sul tratto di strada di cui al verbale di contravvenzione opposto, tuttavia è appositamente sottolineato *"..purché commesse alla presenza degli stessi operatori con il diretto intervento e contestazione immediata, ovvero se ciò risultasse impossibile, con successiva notificazione del verbale, nel quale dovrà essere data in maniera circostanziata l'indicazione dei motivi che non hanno permesso la contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201 CDS"*.

E' evidente, quindi, che la contestazione differita, come è avvenuto in nel caso di specie, è stata esclusa a meno di impossibilità alla contestazione immediata, non provata nel caso di specie, con la conseguenza che l'accertamento di infrazione di cui al verbale di contravvenzione opposto è stato effettuato in maniera difforme rispetto a quanto disposto e, pertanto, va annullato.

Il provvedimento posso, pertanto, va annullato. Nulla per i compensi poichè la motivazione che precede non esclude che l'infrazione presupposta sia stata effettivamente commessa.

P.Q.M.

udite le conclusioni delle parti;  
visto l'art.6, D. L.vo 150/2011,  
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Civita Riccardo** contro il Prefetto di Lecce, così provvede:  
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla l'ordinanza-ingiunzione n.

00066232 del 22.7.2020 con ogni conseguenza di legge;

compensa le spese di lite.

Lecce, 25.11.2020.

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giuseppe PAPARELLA

Depositato in Udienza

Lecce

25 NOV 2020

Al Cancelliere  
Antonio Giovanni Renna